



Prot. n. 0001095 anno 2024 del 12/04/2024



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

del Conservatorio "Giovanni Paisiello" di Taranto

(Approvato dall'Assemblea degli Studenti il 24 novembre 2011)

Cronologia delle modifiche:

- 17 aprile 2013;
- 17 aprile 2023 (verbale del CA prot. 470 del 17/04/2023);

INDICE

TITOLO I – DEFINIZIONI E DINAMICHE OPERATIVE

ART. 1 - NATURA GIURIDICA, VALORI E COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA
DEGLI STUDENTI

ART. 2 - IL RAPPRESENTANTE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 3 - I RAPPRESENTANTI IN SENO AL CONSIGLIO ACCADEMICO

ART. 4 - IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

ART. 5 - IL SEGRETARIO DELLA CONSULTA

ART. 6 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE

ART. 7 - STUDENTI REFERENTI

TITOLO II – PROCEDURE ELETTORALI

ART. 8 - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

ART. 9 - PROCEDURE ELETTORALI

ART. 10 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

ART. 11 - CANDIDATURE

ART. 12 - PROCEDURE DI VOTO

TITOLO III – ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI, TRASPARENZA E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

ART. 13 - ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI

ART. 14 - TRASPARENZA

ART. 15 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

TITOLO I – DEFINIZIONI E DINAMICHE OPERATIVE

ART. 1 - NATURA GIURIDICA, VALORI E COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

1. La Consulta degli Studenti, di seguito denominata "Consulta", è l'organo elettivo di rappresentanza degli studenti.
2. Il principio di collegialità è alla base dell'agire della Consulta. I rappresentanti degli Studenti agiscono sempre nel rispetto della leale collaborazione sia all'interno della Consulta, sia nel contesto del corpo studentesco. Tutte le studentesse e tutti gli studenti devono essere ascoltati tanto nelle domande, quanto nelle proposte e nelle critiche, intese come validi strumenti per migliorare le attività della Consulta e del Conservatorio tutto.
3. La Consulta favorisce lo svolgimento sia di attività per gli studenti, sia di attività autogestite, con lo scopo di favorire la partecipazione studentesca alla vita dell'Istituto e implementare le possibilità formative, orientandole anche all'acquisizione di buone pratiche di cittadinanza.
4. Il numero degli studenti eleggibili nella Consulta è proporzionale al numero degli studenti del Conservatorio. In particolare, la Consulta sarà composta da tre membri se l'Istituto conta fino a cinquecento iscritti, da cinque studenti se l'Istituto conta fino a mille iscritti, e da sette studenti se l'Istituto conta fino a millecinquecento iscritti. Nel computo degli iscritti, va tenuto conto degli studenti di ogni livello.
5. La Consulta, ai sensi dello statuto, è tenuta a designare quanto prima i propri rappresentanti in seno al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
6. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e ai servizi per gli studenti.
7. Il mandato di ogni Rappresentante è di durata triennale e rinnovabile consecutivamente una sola volta. Esso può altresì decadere, oltre che per cessazione della carica, per inadempienza ai propri doveri o per completamento del percorso di studi in data anteriore rispetto alla fine del mandato. Tutti i componenti della Consulta sono tenuti a partecipare con la massima assiduità alle attività di rappresentanza. Eventuali assenze devono essere debitamente giustificate alla Segreteria didattica e per conoscenza alla Consulta con comunicazione scritta. Per inadempienza è da intendersi l'assenza consecutiva e ingiustificata a tre sedute formali della Consulta.
8. I posti nella Consulta eventualmente rimasti vacanti per cessazione della carica a qualsiasi titolo, verranno ricoperti scorrendo l'elenco dei non eletti nelle ultime elezioni effettuate. Qualora non si potesse procedere in tal modo all'integrazione della Consulta, saranno indette nuove elezioni. Queste verranno effettuate entro e non oltre due mesi dalla vacanza, per garantire continuità e collaborazione con gli organi istituzionali dell'Istituto.

ART. 2 - IL RAPPRESENTANTE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Lo studente rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione può essere scelto sia tra i membri della Consulta, sia tra gli studenti regolarmente iscritti ad un corso accademico. In merito alla sua designazione, ciascun componente della Consulta provvede ad esprimere una preferenza. Il nominativo che riceve il maggior numero di preferenze viene designato come rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione mediante una comunicazione ufficiale rivolta al Direttore del Conservatorio, il quale si occuperà di notificare la designazione al Ministero.
2. In caso di parità si procederà a ballottaggio.
3. L'incarico di rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione ha durata triennale e può cessare a seguito di tre assenze consecutive e ingiustificate alle sedute del Consiglio.
4. Se la Consulta che lo ha espresso dovesse terminare il suo mandato a qualsiasi titolo, il rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione mantiene il suo incarico fino al termine previsto, a meno di rinuncia o inadempienza.
5. Il rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione deve informare regolarmente la Consulta sull'andamento dei lavori del Consiglio. La sua attività di rappresentanza deve coordinarsi con le attività e le decisioni della Consulta.
6. In caso di cessazione a qualsiasi titolo dell'incarico dello studente designato, la Consulta provvede a nominare un altro rappresentante entro trenta giorni.

ART. 3 – I RAPPRESENTANTI IN SENO AL CONSIGLIO ACCADEMICO

1. I rappresentanti in seno al Consiglio Accademico possono essere scelti sia tra i membri della Consulta, sia tra gli studenti regolarmente iscritti ad un corso accademico. In merito alla loro designazione, ciascun componente della Consulta provvede ad esprimere due preferenze. I due nominativi che ricevono il maggior numero di preferenze vengono designati come rappresentanti in seno al Consiglio Accademico mediante una comunicazione ufficiale rivolta al Direttore del Conservatorio.
2. In caso di parità si procederà a ballottaggio.
3. L'incarico di rappresentante in seno al Consiglio Accademico ha la stessa durata del mandato della Consulta che lo ha espresso, e può cessare a seguito di tre assenze consecutive e ingiustificate alle sedute del Consiglio.
4. In caso di rinuncia all'incarico da parte del membro designato, la Consulta provvede a nominare un altro rappresentante entro trenta giorni dalla rinuncia.

ART. 4 - IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

1. Il Presidente della Consulta è eletto dai membri della Consulta e ne presiede le riunioni definendone l'ordine del giorno.
2. Il Presidente ha diritto di voto come ogni membro della Consulta. In caso di votazione con esito alla pari prevale il voto del presidente.
3. La carica di Presidente non è conflittuale con l'incarico di rappresentante in seno al Consiglio Accademico e di rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente può nominare tra i componenti della Consulta un Vicepresidente che lo affianchi nelle attività di coordinamento e lo sostituisca in caso di assenza. Qualora non venga nominato un Vicepresidente, il Presidente può delegare un componente a presiedere i lavori della Consulta in caso di sua assenza. L'incarico di Vicepresidente non è in conflitto con gli incarichi di rappresentante in seno al Consiglio Accademico, di rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione e di Segretario.
5. Il Presidente della Consulta è membro della Conferenza Nazionale degli Studenti degli ISSM (CNSI), alle attività della quale è tenuto a partecipare con la massima assiduità e secondo le modalità previste dal Regolamento della Conferenza stessa.

ART. 5 - IL SEGRETARIO DELLA CONSULTA

1. Redige i verbali delle sedute della consulta e dell'Assemblea degli Studenti (art. 13 comma 7 del presente regolamento) occupandosi della loro approvazione (art. 6 comma 7 e art. 13 comma 9 del presente regolamento), della loro pubblicazione e della loro archiviazione (art. 14 comma 2 del presente regolamento).

ART. 6 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. La convocazione delle riunioni è inviata dal Presidente, per via telematica e possibilmente agli indirizzi e-mail istituzionali, a tutti i membri della Consulta.
2. La convocazione, che deve essere provvista dell'indicazione della data, del luogo e dell'ora della seduta, dell'Ordine del Giorno e dell'eventuale documentazione istruttoria, deve pervenire agli interessati almeno sette giorni prima rispetto alla data fissata per la seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata direttamente agli interessati almeno due giorni prima rispetto alla data fissata.
3. La Consulta può altresì essere convocata in seduta, per via telematica, attraverso un documento firmato da almeno la metà dei componenti in carica della Consulta stessa. Anche in questo caso, la convocazione deve essere provvista dell'indicazione della data, del luogo e dell'ora della seduta, dell'Ordine del Giorno e dell'eventuale documentazione istruttoria.
4. Le sedute della Consulta sono valide se è presente la maggioranza assoluta (metà più uno) dei componenti in carica.

5. Le procedure di voto possono essere realizzate solo in sedute valide.
6. Il Segretario si occupa di ottenere l'approvazione dei verbali delle sedute da parte di tutti i componenti della Consulta. In caso di non approvazione, la revisione del verbale viene posta all'Ordine del Giorno della seduta successiva.
7. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.
8. In caso di assenza del Segretario, il Presidente designa un verbalizzante tra i presenti alla seduta.

ART. 7 - STUDENTI REFERENTI

1. La Consulta, al fine di ottenere una maggiore e più efficiente comunicazione con tutti gli studenti, individua, con modalità proprie e per ogni classe di strumento principale, uno Studente Referente avente il compito di trasmettere le informazioni utili alla propria classe riguardo scadenze, attività e Assemblee, e di comunicare eventuali problematiche riscontrate nella classe di appartenenza alla Consulta.
2. La Consulta dispone di una mail list contenente gli indirizzi e-mail istituzionali degli Studenti Referenti.
3. Il mandato di referenza dura per tutto l'anno accademico, ma può essere sospeso liberamente dai Referenti stessi, previa designazione di un altro Referente per la propria classe.
4. La Consulta, all'occorrenza, può convocare l'Assemblea degli Studenti Referenti con le stesse modalità di convocazione previste per l'Assemblea degli Studenti.

TITOLO II – PROCEDURE ELETTORALI

ART. 8 - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

1. Le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti sono indette dal Direttore dell'Istituto su richiesta del Presidente della Consulta uscente, sentita la Consulta medesima.
2. La Consulta degli Studenti convoca un'Assemblea Studentesca avente all'Ordine del Giorno le elezioni della nuova consulta. Tale assemblea dovrà svolgersi con un anticipo di tre mesi dalla naturale scadenza del mandato.
3. Nel corso di tale assemblea verranno menzionati i requisiti richiesti per l'esercizio del voto e della candidatura.
4. Il bando relativo all'indizione delle elezioni dovrà indicare il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.P.R. 132/2003; le date, nel numero di due giornate consecutive, il luogo e la fascia oraria in cui sarà allestito il seggio elettorale in caso di votazioni in presenza; le modalità di partecipazione alle votazioni in caso di

votazioni con strumenti digitali; i requisiti dell'elettorato attivo e passivo; il termine di presentazione delle candidature.

ART. 9 - PROCEDURE ELETTORALI

1. Durante l'assemblea che precede le elezioni viene designata la Commissione Elettorale che deve essere composta da tre membri effettivi e da tre supplenti.
2. La commissione ha il compito di formare gli elenchi degli elettori attivi e passivi, di vagliare le candidature e di verificarne la rispondenza ai requisiti.
3. In caso di votazioni in presenza, la commissione si insedia presso il Seggio Elettorale e si occupa di fornire all'elettorato attivo le schede recanti il timbro dell'istituto e la sigla dei membri della Commissione. Si occupa altresì di sovrintendere a tutte le operazioni di voto. Di tali operazioni redige un apposito verbale, che riporta il numero effettivo dei votanti e il risultato analitico delle schede scrutinate.
4. In caso di votazioni mediante l'ausilio di strumenti digitali, la commissione si occupa di raccogliere i dati analitici e di redigere il verbale a conclusione delle votazioni.
5. La commissione si avvale del supporto degli uffici amministrativi e della segreteria didattica.

ART. 10 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Compongono l'elettorato attivo tutti gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti ai Corsi Accademici di Primo e Secondo Livello.

ART. 11 - CANDIDATURE

1. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire entro sette giorni dalla pubblicazione del bando e devono essere presentate alla Segreteria Didattica.
2. Ogni candidatura verrà comunicata alla Commissione Elettorale che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, se in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
3. Ogni candidatura può essere anche associata alla presentazione di un programma elettorale.

ART. 12 - PROCEDURE DI VOTO

1. Se le votazioni avvengono in presenza,
 - a) Si realizza un seggio unico presso la sede centrale dell'Istituto Musicale.
 - b) Ciascun elettore riceve una scheda siglata dai membri della Commissione, firma

- il registro degli aventi diritto al voto e, dopo aver manifestato il voto in ambiente riservato, depone la scheda nell'urna.
- c) La preferenza dovrà essere espressa scrivendo in stampatello il nome e il cognome del candidato prescelto. Qualunque segno estraneo al nominativo votato comporta l'annullamento della scheda.
 - d) Le operazioni di voto si svolgono in due giorni consecutivi secondo l'orario stabilito dal bando di indizione delle procedure di voto.
 - e) Alla chiusura del seggio nella prima giornata di voto, l'urna sarà sigillata e controfirmata dai membri della Commissione elettorale che provvederanno a riporla in direzione. Il Direttore o il Vicedirettore ne curerà la riconsegna il giorno successivo.
 - f) Al termine delle operazioni di voto del secondo giorno inizieranno le operazioni di scrutinio. Le suddette operazioni sono pubbliche e si svolgono sempre presso la sede centrale dell'istituto.
2. Se le votazioni avvengono mediante l'ausilio di strumenti digitali, ci si attiene alle indicazioni contenute nel bando di indizione delle votazioni.
 3. Le procedure di voto terminano con la stesura del relativo verbale da parte della Commissione Elettorale. La nomina a membri della Consulta degli studenti eletti avviene mediante decreto del Direttore.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI, TRASPARENZA E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

ART. 13 - ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI

1. L'Assemblea degli Studenti è un momento centrale nella vita del corpo studentesco, ne favorisce la pratica del dialogo costruttivo e la partecipazione attiva alle attività di rappresentanza cui è chiamata la Consulta.
2. L'Assemblea degli Studenti è convocata con almeno quindici giorni di anticipo e almeno due volte all'anno dalla Consulta, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
3. La convocazione viene affissa all'Albo d'Istituto e indica l'Ordine del Giorno, la data e il luogo dell'adunanza. I docenti sono tenuti a darla la massima pubblicità e a favorire l'afflusso degli studenti all'Assemblea.
4. La presenza all'Assemblea degli Studenti esonera i partecipanti dalla presenza alle lezioni.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Consulta.
6. Il Presidente, all'inizio dell'Assemblea e d'accordo con la Consulta, può comunque incaricare una studentessa o uno studente della moderazione dell'Assemblea.
7. Il Segretario della Consulta ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea. In caso di

assenza del Segretario, il Presidente nomina tra i presenti, all'inizio della seduta, un Segretario verbalizzante.

8. Ciascun partecipante ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dall'eventuale voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.
9. Il Verbale, attraverso il canale degli Studenti Referenti, viene inviato a tutti gli Studenti, i quali hanno la possibilità di esprimere il loro eventuale disaccordo direttamente alla Consulta, che provvede alle modifiche. Nel caso di assenso, il Verbale segue l'iter stabilito dall'art. 14 comma 2 del presente regolamento.
10. La partecipazione all'Assemblea è nell'interesse di tutti gli studenti dell'Istituto.

ART. 14 - TRASPARENZA

1. La Consulta degli Studenti opera secondo i criteri della trasparenza dei processi decisionali, della pubblicità degli atti e dell'imparzialità.
2. I verbali delle riunioni della Consulta, al pari dei verbali delle Assemblee degli Studenti, vengono affissi all'Albo d'Istituto per un periodo non inferiore ai 30 giorni per rendere effettiva la loro pubblicità. In seguito, vengono archiviati negli uffici della Segreteria e nella sezione apposita del sito internet d'Istituto con la specifica finalità di essere sempre consultabili.

ART. 15 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Tutti gli studenti possono proporre modifiche a questo regolamento. Le proposte saranno valutate dalla consulta, e inviate dapprima al Consiglio Accademico per l'approvazione e successivamente al Consiglio di Amministrazione per la delibera di ratifica.